



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DELIBERAZIONE N. 54/10 DEL 14.10.2008**

**Oggetto: L.R. 21.5.2008, n. 6, art. 34, comma 11. Linee interpretative ed attuative della legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13.11.1998 n. 31 e degli artt. 15 e 37 della L.R. 21.5.2008 n. 6**

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ricorda che in data 23 maggio 2008 il Presidente della Regione ha promulgato la legge regionale n. 6 denominata legge quadro in materia di Consorzi di bonifica. A seguito della pubblicazione nel B.U.R.A.S avvenuta in data 30 maggio 2008 detta legge è entrata in vigore il 15 giugno 2008. .

L'intervento legislativo varato dal Consiglio Regionale prevede una profonda trasformazione della materia. Il raggiungimento di tale importante finalità - che ha indotto il legislatore regionale a emanare una riforma di così largo respiro ed importanza - comporta, allo stato attuale la necessità di definire le linee di condotta che gli Enti Consortili devono tenere nel tempo necessario all'attuazione di tutte le fasi della riforma. Comporta altresì che, in ragione di quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 31/1998, la Giunta Regionale assuma delle decisioni in merito alle situazioni che il passaggio dal vecchio al nuovo regime possono in concreto verificarsi e conseguentemente, che detti linee interpretative, come ha già fatto , che permettano il raggiungimento dei fini voluti dal legislatore regionale.

In particolare allo stato attuale occorre chiarire le problematiche esistenti in merito all'applicazione dell'art. 34 comma 11 della citata Legge 6/2008. Detto articolo, prevede, quale obbligo per i Consorzi di bonifica "l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ogni anno del personale che ha prestato a favore dei Consorzi attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno 453 giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della presente legge" . La "ratio" della disposizione citata va necessariamente ritrovata nell'intento del Legislatore Regionale di assicurare al personale, individuato secondo i criteri anzidetti, la certezza di poter contare, viste le precedenti esperienze lavorative e considerata la necessità manifestata dai Consorzi di Bonifica negli anni precedenti di avvalersi di tali lavoratori, di un minimo imprescindibile di sei mesi di



lavoro per ogni anno.

Alla luce di tale espressa volontà vi sono, però, nell'attuazione pratica dell'articolo alcune problematiche, che hanno portato i Consorzi di Bonifica, individuati dalla legge come i soggetti su cui grava l'obbligo dell'assunzione, a procrastinare l'applicazione della norma, con la conseguenza che appare indispensabile assumere la presente deliberazione. Da una interpretazione sistematica dell'art 34 - alla luce di quanto disposto dal comma 2 che prevede che la Giunta Regionale individui la dotazione Organica dei Consorzi, nonché dal fatto che lo stesso comma 11 preveda la possibilità di utilizzare il personale assunto mediante convenzione con altri Enti con la conseguenza che sarebbe necessario attuare in precedenza il trasferimento delle opere o almeno disciplinare il regime delle convenzioni da stipulare – è stato sollevato il dubbio se detto articolo vada applicato già a partire dall'anno 2008 o solo una volta dato avvio al processo di riforma e trasferimento delle opere. Sono state altresì evidenziate ulteriori problematiche derivanti dal fatto che nell'anno 2008 le assunzioni, fatte in ragione del citato comma 11, non sarebbero disposte per sei mesi come prescrive la norma, così come anche il fatto che nel conteggio delle giornate lavorative, al fine del raggiungimento della soglia delle 453, sarebbero in alcuni casi esclusi dei lavoratori per i quali la deliberazione di assunzione da parte del Consorzio è avvenuta prima dell'approvazione della legge, mentre la stipula del contratto è stata, per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dell'ente, in un tempo successivo.

Alla luce di quanto detto in precedenza, però, appare chiaro come l'intervento legislativo varato sia finalizzato prioritariamente a facilitare l'inserimento al lavoro di soggetti che da molti anni vivono in una situazione di precariato. Tale "ratio" va quindi necessariamente rispettata con la conseguenza di dovere stabilire, allo stato attuale, le linee di condotta che gli Enti Consortili devono tenere, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1998 e degli artt 15 e 37 della L.R. 6/2008, nell'applicazione di quanto disposto dall'art. 34 della stessa legge 6/2008. Tali linee non possono quindi, in ragione della volontà legislativa espressa, che essere finalizzate al raggiungimento dello scopo voluto dal legislatore. Tutto quanto premesso l'Assessore propone alla Giunta Regionale di stabilire quale linea interpretativa dell'art. 34 comma 11 della L.R. 6/2008 e di indirizzo gestionale cui i Consorzi di Bonifica devono uniformarsi che le amministrazioni consortili provvedano all'assunzione dei lavoratori, rientranti nell'ambito di applicazione del comma 11 dell'art.- 34 della L.R. 6/2008, per l'anno 2008 anche per un periodo inferiore ai sei mesi e pertanto sino al 31.12.2008, che gli stessi Enti, al fine di evitare discriminazioni derivanti dalla semplice causalità, individuino i soggetti aventi diritto, ai fini del comma 11 dell'art 34 della L.R. 6/2008 tra coloro che abbiano raggiunto le 453 giornate lavorative negli ultimi cinque anni comprese le giornate lavorative derivanti dall'applicazione delle deliberazioni di assunzione assunte prima dell'approvazione della stessa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

legge regionale n. 6 del 2008, ma in ragione delle quali i singoli contratti di lavoro sono stati stipulati successivamente al termine indicato dalla norma.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta,

#### **DELIBERA**

di stabilire, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1998 e degli artt 15 e 37 della L.R. 6/2008, quale linea interpretativa dell'art. 34 comma 11 della L.R. 6/2008 e di indirizzo gestionale cui i Consorzi di bonifica devono uniformarsi, che le amministrazioni consortili provvedano all'assunzione dei lavoratori, rientranti nell'ambito di applicazione del comma 11 dell'art.- 34 della L.R. 6/2008, per l'anno 2008 anche per un periodo inferiore ai sei mesi e pertanto sino al 31.12.2008; che gli stessi Enti, al fine di evitare discriminazioni derivanti dalla semplice causalità, individuino i soggetti aventi diritto, ai fini del comma 11 dell'art 34 della legge regionale n. 6/2008 tra coloro che abbiano raggiunto le 453 giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate lavorative derivanti dall'applicazione delle deliberazioni di assunzione adottate prima dell'approvazione della stessa legge regionale n. 6/2008, ma in ragione delle quali i singoli contratti di lavoro sono stati stipulati successivamente al termine indicato dalla norma.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru